



## COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE(GE)

### COMANDO POLIZIA LOCALE

P.za Mazzini, 46-16038 Santa Margherita Ligure(GE)

P.I.00172160996

Tel.n.0185 /205450

fax n. 0185/286981

R.O. n. 67

R.O. P.M. 31/19

### IL DIRIGENTE

**Vista** e richiamata la precedente ordinanza n. 120/2011 con la quale si è provveduto a dare esecuzione al dispositivo del Consiglio di Stato inerente l'Ordinanza n. 2037/11 REG.PROV.CAU. n.01322/2011 REG.RIC.;

**Preso atto** che a seguito di ricorso gerarchico in data 11.04.2011 proposto dall'Ing. Mario Bianchi, avverso l'ordinanza 27 in data 11 febbraio 2011 dal Comune di Santa Margherita Ligure il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Lombardia-Liguria - sede coordinata di Genova - con nota protocollo 3587/11 in data 12 dicembre 2011, ha ritenuto che a seguito dell'emissione della precitata ordinanza n. 120 "...sono venute meno le ragioni del ricorso gerarchico dell'11.04.2011 proposto dall'Ing. Mario Bianchi;

**Che** peraltro lo stesso Ufficio del Provveditorato Regionale, nel medesimo provvedimento, con formula ordinatoria ha disposto che "...l'Amministrazione comunale debba integrare l'ordinanza stessa al fine di consentire l'uso del parcheggio in questione anche alla nipote minore, ed ad un suo accompagnatore, per aderire all'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 2037/11 REG.PROV.CAU. n. 01322/2011 REG.CIRC.;

**Che** con nota in data 20 gennaio 2012, acquisita al protocollo generale del Comune di Santa Margherita Ligure il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per la Sicurezza Stradale - Divisione II, ha confermato il dispositivo del Provveditorato summenzionato disponendo a carico dell'Amministrazione Comunale "...la previsione di uno stallo che possa essere utilizzato alternativamente dal Sig. Bianchi e da sua nipote Vittoria, anch'essa affetta da handicap";

**Dato atto** che alle parti in causa è stato quindi comunicato, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, con nota prot. gen. 3845 del 7.2.2012, regolarmente notificata in data 9.2.2012, l'avvio del relativo procedimento, ivi prevedendo il termine di sette giorni per la presentazione di memorie scritte e/o documenti;

**Preso Atto** della nota prot. 5026, inoltrata alla C.A. in data 15.2.2012 a cura del legale della Società Montanino, Avv. Bongiorno, e valutata la stessa alla luce di quanto di seguito più dettagliatamente esposto;

**Ritenuto**, infatti, che ricorra l'obbligo per la C.A. di procedere nella direzione indicata dal Superiore Ministero stante il disposto dell'art. 5 del Codice della Strada a titolo "Regolamentazione della circolazione in generale" che testualmente recita: "1. Il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti può impartire ai Prefetti e agli enti proprietari della strada le direttive per le applicazioni delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'art. 2"

**Atteso** che come stabilito dal Consiglio di stato l'interesse pubblico in tema di viabilità può essere correttamente tutelato con assidua opera di vigilanza, perché il piccolo posteggio utilizzato nel tempo dall'appellante e ora limitato ad ospitare una minivettura di lunghezza non superiore a metri tre e larghezza di cm. 150/160, sia correttamente utilizzato;

**Dato atto** che le dimensioni della carreggiata lungo tutta Via alla Cervara sono comunque esigue e tali da non consentire l'ordinaria sosta veicolare, difettando inoltre di spazi che consentano un'agevole e sicura inversione di marcia, e che pertanto, ai fini della sicurezza stradale, onde salvaguardare la regolarità della circolazione, la sua fluidità nonché la sicurezza degli avventori all'Abbazia della Cervara, resta necessario mantenere il divieto di transito e sosta per tutti i veicoli fatti salvi quelli che dispongano a qualsiasi titolo di un'area insistente sulla via che consenta la sosta al di fuori della carreggiata;

**Dato atto** che per quanto espressamente disposto dall'Autorità Giudiziaria in ultimo adita si è istituito uno stallo di sosta riservato espressamente al Sig. Bianchi, seppur di dimensioni ridotte rispetto a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia e che dunque, per il combinato disposto tra il provvedimento cautelare e l'indicazione del Ministero sopra richiamato solo tale stallo può essere destinato all'uso dell'anziano portatore d'handicap e della nipote anch'essa invalida a nome della quale, a cura del Sindaco di Genova, è stato rilasciato specifico contrassegno di cui all'art. 188 C.d.S. ;

**Che** dunque l'adozione del presente provvedimento non comporta alcuna ulteriore concessione di bene pubblico a favore della famiglia Bianchi come paventato dai legali della Montanino s.r.l.;

**Che** in particolare l'auto della Sig.ra Manuela Bianchi (Mercedes classe A), come noto vettura di dimensioni superiori a quelle dello stallo di che trattasi, non potrà dunque essere fatta sostare nello stallo di che trattasi;

**Preso atto** peraltro che l'indicazione del succitato Ministero pur contrastando con i criteri generali per la creazione di posti auto a titolo gratuito riservati ai veicoli al servizio di singole persone munite di contrassegno invalidi per le quali ricorrano particolari condizioni di invalidità come individuati con deliberazione di G.C. n. 104 in data 4.5.2011 ed approvati a seguito di parere espresso della Consulta del Tigullio per i problemi dei portatori di handicap, come da protocollo 14320 in data 28.4.2011, debba essere necessariamente letta nel contesto ed alla luce del già richiamato provvedimento cautelare 2037/11;

**Sentito**, il più volte citato Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 22.02.2012;

**Visti** gli artt. 6, 7, 37, 158, 188 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada);

**Visto** l'art. 381 del D.P.R. 495 del 16/12/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada);

**Visto** il D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000;

### **ORDINA**

Dalla data odierna il dispositivo di cui al punto 3. Dell'ordinanza 120/11 e come di seguito sostituito;

3. L'istituzione, nell'area ad oggi occupata dalle fioriere/dissuasori di cui al punto 1., di uno stallo di sosta delle dimensioni di mt. 3 x 1,60, riservato al sig. Bianchi e, in via alternativa, a sua nipote Vittoria Di Scanno Steinweg (con accompagnatore). La vettura utilizzata dovrà comunque avere limiti dimensionali tali da ricadere all'interno dello

stallo tracciato e sulla stessa dovrà essere esposta in modo ben visibile la specifica autorizzazione personale di cui all'art. 188 C.d.S., n° 437/ Santa Margherita Ligure, oppure qualora l'uso dello stallo sia effettuato a favore della nipote, n. 12808/Genova."

### DISPONE

che il Servizio Segnaletica del Comune provveda ad installare la prescritta segnaletica di divieto e preavviso, adeguando contestualmente la segnaletica orizzontale;

che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Direzione Generale per la Sicurezza Stradale – Divisione II;

### AVVERTE

che la violazione di quanto disposto con il presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.lgs n. 285/92


### INFORMA

che:

- Ai sensi degli artt. 3, comma 4, e 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area di Staff 1 – Polizia Urbana e controllo del Territorio.
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.
- In applicazione del D. Lgs. 9 luglio 2010 n. 104 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Genova o in alternativa entro 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del d. P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La Polizia Municipale e chiunque altro cui spetti provvederanno a fare osservare la presente ordinanza.

Dalla Casa Comunale, li 27 FEB 2012



IL DIRIGENTE  
Dott. Mauro MUSSI